

N. R.G. 3554/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE

in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3554 del ruolo generale dell'anno 2013
vertente tra

[REDACTED]
attore, con l'avv. Angelo Riva

e

[REDACTED]
convenuta, con gli avv.ti [REDACTED]

e

[REDACTED]
convenuto, con [REDACTED]

Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 28.2.2019 e perciò, per tutte le parti, come da rispettivi fogli depositati in via telematica.

MOTIVAZIONE

1. La causa è stata promossa da [REDACTED], che, con citazione notificata (con atto spedito a mezzo del servizio postale) in data 21.2.2013, ha convenuto in giudizio [REDACTED] (da ora, per brevità, [REDACTED] e [REDACTED] esponendo che: a) nell'aprile 2000, il [REDACTED] promotore finanziario di [REDACTED] lo aveva contattato, proponendogli un'operazione di investimento; b) il [REDACTED] gli aveva, in particolare, proposto l'acquisto di azioni Lemanik Sicav, comparto Active Growth per l'importo di £

500.000.000=; c) esso attore, “che non possedeva alcuna esperienza in investimenti”, aveva quindi sottoscritto, presso la propria abitazione in [REDACTED] il 10.4.200, il modulo d’acquisto e l’ulteriore documentazione di corredo; d) con lettera in data 19.5.2000 [REDACTED] gli aveva quindi comunicato l’avvenuta sottoscrizione di 4.722,25 azioni Lemanik Sicav, Active Growth “per l’importo complessivo al lordo delle commissioni e delle spese di euro 258.228,45=”; e) nonostante i ripetuti solleciti, [REDACTED] non aveva più fornito informazioni in ordine allo stato dell’investimento; f) con comunicazione datata 24.8.2009 Lemanik Sicav aveva avvisato tutti gli azionisti di aver deciso di liquidare il comparto Active Multistrategy (già Active Growth), atteso che “nelle prossime settimane gli attivi del comparto sarebbero scesi ad un livello tale per cui la gestione del comparto non sarebbe stata agevolmente assicurata”; g) con successiva comunicazione 9.9.2009 aveva quindi ricevuto assegno circolare di € 42.410,58=, quale importo netto del disinvestimento; h) l’acquisto, da parte di esso attore, di un prodotto finanziario caratterizzato da elevato grado di rischio era avvenuto in violazione di numerose norme regolanti la materia dell’intermediazione finanziaria; tutto ciò premesso, rassegnava articolate conclusioni dirette a ottenere, in sostanza: i) in via principale, la risoluzione del contratto d’acquisto delle azioni, con condanna di entrambi i convenuti, in solido, alla restituzione dell’importo di € 258.228,44=, oltre interessi e rivalutazione; ii) in via subordinata, la condanna di entrambi i convenuti, sempre in solido, al risarcimento dei danni patiti, nella misura di € 214.342,45= (pari alla differenza fra l’importo investito e quello recuperato all’esito della liquidazione del comparto), oltre accessori, o nella diversa misura di giustizia.

Entrambi i convenuti si sono costituiti in giudizio contestando sotto vari profili le domande attrici e hanno concluso per il rigetto di dette domande, con vittoria di spese.

La causa, istruita mediante produzione di documenti, assunzione di prove orali ed espletamento di ctu, è stata trattenuta in decisione all’udienza del 28.2.2019 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.

2. La domanda attrice è fondata e va perciò accolta nei limiti di cui ora si dirà.

3. I fatti effettivamente rilevanti ai fini della decisione sono sostanzialmente pacifici fra le parti (e, per la maggior parte, adeguatamente riscontrati sulla scorta della documentazione prodotta e delle risultanze della prova orale); la causa può essere perciò decisa senza necessità di esaminare analiticamente le censure sollevate dalla convenuta [REDACTED] avverso la ctu, con particolare riferimento



allo – asserito – accesso, da parte del consulente, a informazioni ricavabili da documentazione mai acquisita ritualmente in giudizio.

4. In particolare, può ritenersi provato che :

- a) [REDACTED], di mestiere fornaio, era cliente della [REDACTED], con limitate esperienze nel campo degli investimenti in prodotti finanziari (teste [REDACTED]);
- b) fu l'[REDACTED] a contattare [REDACTED] e non viceversa (interrogatorio formale dell'Isonni, che contraddice, in parte, l'originaria allegazione in citazione);
- c) [REDACTED] inviò il proprio promotore [REDACTED], presso l'abitazione dell'[REDACTED] in [REDACTED], ove avvenne la sottoscrizione del modulo d'acquisto (circostanza pacifica);
- d) all'atto dell'acquisto il [REDACTED] consegnò all'[REDACTED] il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (circostanza pacifica);
- e) nel medesimo contesto, l'[REDACTED] sottoscrisse la scheda finanziaria di [REDACTED] relativa a “obiettivi di investimento”, “propensione al rischio”, “esperienza in materia di strumenti finanziari” e “situazione finanziaria”, dichiarando di non voler fornire alcuna informazione al riguardo, sebbene “avvertito della importanza delle informazioni richieste” (circostanza pacifica);
- f) l'[REDACTED] acquistò quindi n. 44.722,25 azioni Lemanik Sicav, comparto Active Growth per l'importo di £ 500.000.000= (pari a € 258.228,45=);
- g) il disastroso andamento del titolo comportò la progressiva perdita di valore delle azioni, sino a quando, nell'estate 2009, Lemanik Sicav optò per la liquidazione del comparto Active Growth;
- h) seguì alla liquidazione del comparto la corresponsione all'[REDACTED] dell'importo di € 42.410,58=, quale controvalore delle azioni acquistate nell'aprile 2000 (circostanze sub f, g, h, sempre pacifiche).

4.1. Può dunque ritenersi provato che l'[REDACTED], che svolgeva la propria attività lavorativa di panettiere – verosimilmente artigianale - in un settore assai diverso da quello finanziario, impiegò una rilevante somma di denaro per l'acquisto di un prodotto finanziario caratterizzato da elevata rischiosità.

Tale deve essere infatti la valutazione delle azioni Lemanik Sicav, comparto Active Growth, anche prescindendo dalle ulteriori – contestate – informazioni fornite dal ctu, trattandosi, in ogni caso di: i) azioni: ii) di una società straniera a capitale variabile; iii) relative a un comparto (Active Growth) dedicato all'investimento in titoli di società, anche di piccole dimensioni attive nei settori innovativi;



iv) acquistate in un momento (aprile 2000) in cui il mercato, dopo una lunga fase di rialzo, aveva evidenziato importanti segnali di flessione.

5. In tale contesto, va affermata la responsabilità risarcitoria di [REDACTED] e del [REDACTED] per il danno patito dall' [REDACTED]

5.1. Va preliminarmente rilevato il palese difetto di legittimazione passiva di [REDACTED] e del [REDACTED] relativamente alle domande di risoluzione del contratto d'acquisto dei titoli azionari e di restituzione del prezzo pagato.

E' infatti del tutto pacifico in causa che [REDACTED] e il promotore [REDACTED] operarono nella vicenda per cui è causa, curando il mero collocamento delle azioni Lemanik Sicav, che furono acquistate dall' [REDACTED] direttamente dalla stessa Sicav; ne deriva che le – menzionate – domande di risoluzione e restituzione dovevano essere proposte, esclusivamente nei confronti di Lemanik Sicav controparte dell' [REDACTED] nel contratto di compravendita.

5.2. Va di contro accolta la domanda di condanna la risarcimento del danno.

5.2.1. La sintetica ricostruzione dei fatti operata sub 4 impone, in primo luogo, d'escludere la responsabilità dei convenuti per la violazione delle norme del T.U.F. relative ai "criteri generali" (art. 21) e "offerta fuori sede" (art. 30), risultando rispettate le disposizioni stabilite dalle norme in esame.

La medesima ricostruzione impone, tuttavia, di ritenere violata la disposizione di cui all'art. 29 reg. Consob ("operazioni non adeguate"), che, come noto, impone agli intermediari autorizzati:

- a) al primo comma, di astenersi "dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione";
- b) al secondo comma di tener conto delle informazioni acquisite dagli investitori ai sensi dell'art. 28 (nel caso in esame, non fornite dall' [REDACTED]), ma anche "di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati";
- c) al terzo comma di informare, in ogni caso, l'investitore da cui ricevano "disposizioni relative ad una operazione non adeguata [...] di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione", autorizzando quindi l'intermediario finanziario ad eseguire l'operazione inadeguata, solo previo ordine espresso dell'investitore, adeguatamente documentato su supporto "in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute".



5.2.2. Si è già detto (sub 4.1.) dei plurimi elementi che imponevano di ritenere l'inadeguatezza dell'investimento poi scelto dall'██████████ per entità dell'importo investito, natura del prodotto finanziario selezionato e momento storico di importante flessione del relativo segmento di mercato; deve perciò ritenersi che, in tale contesto, gravasse sul promotore l'obbligo di segnalare specificamente all'investitore tali profili di inadeguatezza e di procedere alla "esecuzione della operazione" solo previo specifico ordine (scritto o altrimenti documentato) dell'investitore adeguatamente informato.

5.2.3. Deve escludersi che ricorra, nel caso in esame, il concorso del fatto colposo del danneggiato.

E', come detto, del tutto pacifico in causa che l'██████████ sebbene avvertito, ritenne di non fornire informazioni quanto a "obiettivi di investimento", "propensione al rischio", "esperienza in materia di strumenti finanziari" e "situazione finanziaria", ma tale condotta, espressamente consentita dalla legge, non può, per ciò solo, costituire un illecito e sul punto va anzi evidenziato come, proprio la totale mancanza di informazioni in ordine agli importanti elementi ora richiamati, avrebbe imposto al promotore finanziario una più prudente valutazione di adeguatezza dell'investimento.

Né il concorso colposo del danneggiato può essere individuato nella condotta successiva (di perseveranza nell'investimento) alla luce delle informazioni fornite proprio dalla banca convenuta nella sua comparsa di risposta, ove evidenzia che il controvalore delle azioni era, già alla data del 19.12.2002 (a circa due anni dal compimento della operazione) crollato a € 60.754,90= (meno di 1/4 dell'investimento originario).

Circostanza questa che non consente di ritenere integrata nemmeno l'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 1227 c.c.

5.2.4. Le considerazioni svolte in ordine alla natura del prodotto finanziario acquistato impongono infine di disattendere le difese svolte da ██████████ quanto alla – pretesa - imprevedibilità dell'evento lesivo.

6. Va perciò accertata la responsabilità di ██████████ e del ██████████ per il danno patito dell'██████████ per violazione delle norme di cui all'art. 29 reg. Consob; l'accertamento della responsabilità coinvolge, in particolare, anche il ██████████, nel totale difetto di norme che esonerino il promotore finanziario (ossia il soggetto che ha concretamente operato, rapportandosi col cliente per la conclusione dell'operazione di investimento) da detta responsabilità.



7. La liquidazione del danno muove dalla perdita subita dall' [REDACTED] pari alla differenza fra l'importo investito (€ 258.228,45=) e quello recuperato all'esito della liquidazione del comparto (€ 42.410,58=). Tale differenza (€ 215.817,87=), lievemente superiore a quanto richiesto dall' [REDACTED] (€ 214.342,44=), va ridotta, con criterio equitativo, del 20% circa, determinandosi pertanto la definitiva liquidazione del danno in € 172.000,00=.

Si osserva al riguardo che la riduzione del 20% della minusvalenza patita è giustificata dalla natura dell'investimento operato dall' [REDACTED] investimento in strumenti finanziari, in relazione ai quali è comunque naturale un'alea prossima alla percentuale indicata.

Trattandosi poi di credito risarcitorio, e perciò, di valore, l'importo indicato deve essere assoggettato a rivalutazione e si determina pertanto all'attualità, con criterio equitativo che tiene conto del tempo trascorso dalla data del fatto illecito (9.9.2009, data di liquidazione dell'investimento) a oggi e della modesta entità del fenomeno inflattivo manifestatosi in tale periodo, in € 200.000,00=, somma che è anche comprensiva degli interessi legali via via maturati sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.

[REDACTED] e il [REDACTED] vanno perciò condannati, in solido, al pagamento, in favore dell' [REDACTED] della somma di € 200.000,00=, somma su cui spettano gli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.

8. Le spese seguono la soccombenza; i convenuti [REDACTED] e [REDACTED] vanno perciò condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dall' [REDACTED] per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1 [REDACTED]=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.

Le spese di ctu, come liquidate dal g.i., vengono definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido e delle parti convenute, per metà ciascuna, nei rapporti interni.

P.Q.M.

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, condanna i convenuti [REDACTED] e [REDACTED], in solido, al pagamento, in favore dell' [REDACTED] della somma di € 200.000,00= con gli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, nonché della somma di € [REDACTED]=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite; pone spese di ctu, come liquidate dal g.i., definitivamente a carico di tutte le parti in solido e delle parti convenute (1/2 ciascuna) nei rapporti interni.



Così deciso in Brescia il 5.6.2019.

Il giudice
dott. Raffaele Del Porto

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209

